

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 13

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

A L B A

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 665, 1° COMMA, DEL CODICE PENALE, IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 86 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 (APERTURA ED ESERCIZIO SENZA LICENZA DELL'AUTORITÀ DI SALA PUBBLICA PER GIUOCHI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

il 26 luglio 1963

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 24 luglio 1963.

L'onorevole Alba Enrico è stato denunciato dalla questura di Bari per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta, che è stata rinnovata dal Procuratore della Repubblica in Bari con gli atti del procedimento (fascicolo n. 4525/A/59 della Pretura di Bari).

*Il Ministro
Bosco.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Bari, 14 giugno 1963.

Con rapporto del 22 ottobre 1959 la questura di Bari denunciava l'onorevole Alba Enrico

per il reato di cui all'articolo 86 testo unico leggi di pubblica sicurezza per avere, quale presidente del circolo ricreativo ACLI aperto e gestito una sala pubblica per giuochi senza licenza dell'Autorità.

Assumevano i verbalizzanti che dagli accertamenti eseguiti in conseguenza di un controllo effettuato nel circolo ricreativo predetto, sito in Bari al Corso Cavour, n. 67, era risultato che nei locali esistevano bigliardi e bigliardini « Flipper »; che la sala era stata gestita sino al 30/6 da tale Ambruosi Vito, che a tale data ed in seguito al provvedimento di chiusura delle sale di bigliardini Flipper disposto dal Ministero degli interni ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la stessa sala era stata riaperta sotto la denominazione di circolo ricreativo « ACLI » avendo l'Ambruosi subaffittato alle ACLI il locale ed i bigliardi; che l'accesso alla sala era libero a chicchesia e la partecipazione al giuoco era subordinata all'acquisto di gettoni in vendita nel locale stesso.

L'onorevole Alba al Magistrato Istruttore dichiarò che prima dell'apertura del circolo

era stata chiesta regolare autorizzazione e che, non appena la questura gli fece presente che avrebbe dovuto chiudere il circolo ricreativo, immediatamente obbedì.

Il Pretore di Bari, con sentenza istruttoria dell'8 settembre 1960 assolse l'imputato perché il fatto non costituisce reato. Su appello del pubblico ministero, il Giudice istruttore in data 28 febbraio 1961, in riforma di detta sentenza, ordinò il rinvio a giudizio dell'onorevole Alba Enrico dinanzi al Pretore di Bari, il quale, con sentenza del 24 luglio 1961 dichiarò non doversi procedere perché l'azione

penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di autorizzazione a procedere.

Avanzo, pertanto, alla Signoria Vostra Illustrissima richiesta di autorizzazione a procedere a carico dell'onorevole Alba Enrico per il reato di cui all'articolo 665 comma primo Codice penale in relazione all'articolo 86 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, allegando gli atti processuali.

Il Procuratore della Repubblica
GIANCASPRO